

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

VAR. n. 26 al P.R.G.

Adeguamento alla Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello


Tavola



Scala



# RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Progettista

dott. pianif. Matteo Gobbo



Responsabile UTC

ing. Anna Lucia Bruccoli

Sindaco

sig. Zorzi Roberto Albino

Variante n. 26 approvata con D.C.C. n. ... del .....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata

settembre 2023



studio di  
urbanistica e  
pianificazione

dott. Matteo Gobbo  
pianificatore

via S. Pertini, 5 - 30030 Martellago (VE)  
via Sant'Agostino, 27 - 31100 Treviso  
tel 349 5361127 email gobbo@mgpianificazione.it  
C.F. GBBMTT80H03L407L P.IVA 04163160262

Gruppo di lavoro: pianif. Matteo Gobbo - pianif. jr Alessia Rosin - geol. Filippo Baratto



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA  
*Provincia di Verona*

Piano Regolatore Generale

Variante n. 26 al P.R.G.

Adeguamento alla Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello

**COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA**

**Provincia di Verona - Regione del Veneto**

***Variante di adeguamento alla Microzonazione Sismica di II° - III° livello***

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**SOMMARIO**

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E URBANISTICO	pag. 3
3.	GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PRG	pag. 4
4.	I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG	pag. 5
5.	VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DELLA VARIANTE AL PRG	pag. 8
5.	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE AL PRG	pag. 9
6.	VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E AMBIENTALE	pag. 10

ELABORATI DI VARIANTE

- **Norme Tecniche di Attuazione**
- **Tav. 67 "Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello e zonizzazione vigente – parte nord"**
- **Tav. 68 "Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello e zonizzazione vigente – parte sud"**

ELABORATI SPECIALISTICI

- **Asseverazione di non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica**

ELABORATI SPECIALISTICI DA CONSEGNARE DOPO L'ADOZIONE

- **Verifica di Assoggettabilità alla VAS (VA) e Dichiarazione di non necessità di VinCA**

La presente Relazione di progetto è parte integrante della *Variante n.26 di adeguamento alla Microzonazione Sismica di II° e III° livello* al Piano Regolatore Generale del Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella.

Il Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) redatto ai sensi della L.R. n.61 del 27 giugno 1985, approvato con deliberazione di G.R.V. n. 4489 del 27/07/1989, pubblicata sul BUR n. 106 del 31/12/1990, successivamente modificato con varianti al P.R.G. approvate con deliberazione della G.R.V. n. 1506 del 05 maggio 1998, pubblicata sul B.U.R. n. 53 del 16.06.1998, con provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Beni Ambientali in data 31/05/2002 protocollo n. 2471/47.01, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1314 del 26/05/2008, pubblicata sul B.U.R.V. n. 52 del 24/06/2008, oltre che con alcune varianti puntuali, ai sensi del 4° comma, dell'articolo 50, della Legge Regionale 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della L.R. 01/06/1999 n. 23.

La vigente legge urbanistica regionale n. 11, del 23 aprile 2004, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 45, del 27 aprile 2004, avente per oggetto "*Norme per il governo del territorio*", dispone, all'art. 12, che la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che si articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.). Il Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella ha in corso la redazione del primo PAT comunale.

La L.R. 11/2004 nel modificare l'approccio per la pianificazione urbanistica evidenzia la necessità che anche gli studi e le indagini di tipo sismico vengano introdotti e contenuti negli strumenti di pianificazione del territorio costituenti il Piano Regolatore Comunale.

La DGRV 1572/2013 ha reso obbligatorio, per tutti i comuni ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 ed elencati nell'Allegato B della medesima DGRV, l'applicazione delle "modalità operative e indicazioni tecniche per la redazione e la verifica sismica della pianificazione urbanistica". Successivamente, con DGRV 899/2019, sono stati prodotti chiarimenti per l'applicazione delle linee guida di cui sopra precisando per quali strumenti urbanistici fosse obbligatorio redigere gli studi di MS di 1°, 2° e 3° livello. A seguito dell'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto, avvenuto con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 244/2021, il Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella è passato dalla classe sismica 3 alla 2.

La DGR 1381/2021 del 12 ottobre 2021 contenente le "Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali. Modifiche alla D.G.R. 1572/2013 e chiarimenti sulle modalità applicative", prevede che i Comuni di cui all'Allegato "B", nel caso di redazione di strumenti urbanistici e loro varianti, sono vincolati alla realizzazione di studi di microzonazione sismica di 1°, 2° ed eventuale 3° livello. Per Microzonazione Sismica (MS) si intende la "*valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo*" e che, pertanto, la MS individua e caratterizza le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità.

In questo nuovo scenario normativo sovraordinato di livello regionale, anche per il Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella si rende necessaria la redazione di una Variante al Piano Regolatore Generale specifica di solo recepimento delle nuove disposizioni normative in materia sismica. Solo successivamente sarà possibile procedere con la pianificazione e la programmazione urbanistica, sia di ordine generale che particolareggiato, del territorio comunale che in assenza del parere sulla zonazione sismica di 2° livello non può trovare attuazione. Oltre alla necessità di essere dotati di studio di MS di 2° e 3° livello prima dell'inizio di redazione del PI, si rileva l'esigenza di possedere lo stesso studio di MS per la redazione di PUA, loro varianti e permessi di costruire convenzionati.

In attuazione delle direttive regionali, con determinazione n. 363 del 03/08/2022 e n. 417 del 06/09/2022, si è dato avvio allo studio di Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello, affidando al geologo Baratto Filippo il servizio per la redazione degli studi di microzonazione sismica per il Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella, ai sensi della DGRV 1572/2013 e successiva DGRV 899/2019 a fini della redazione della successiva strumentazione urbanistica in applicazione della DGRV 1381/2021.

Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004 fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) il Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle definite dal medesimo articolo tra cui quelle disciplinate dall' articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. La presente Variante al Piano Regolatore Generale non comporta modifiche al dimensionamento e non comporta nessun'altra modifica urbanistica, ma è solamente volta al mero recepimento delle disposizioni di livello sovraordinato relativamente allo studio di Microzonazione Sismica di 2/3 Livello e sue disposizioni normative, ricadendo pertanto nei dettami dell'art. 50 comma 4 della L.R. 61/1985;

La *Variante di adeguamento alla Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello* al Piano Regolatore Generale seguirà la procedura ordinaria di adozione, approvazione ed efficacia, prevista dall'art. 50 comma 4 della L.R. 61/1985.

Negli ultimi anni la Regione del Veneto ha provveduto ad adeguare e ad aggiornare la LR 11/2004 con una serie di provvedimenti, i più recenti dei quali sono costituiti dalla

- dalla Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 “*Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana*”,
- dalla Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 – *Veneto 2050 “Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11...”* che obbligano i Comuni ad adeguare e ad aggiornare il loro strumento urbanistico sia territoriale che operativo.

Si richiamano inoltre i contenuti della *Legge regionale 29/2019* finalizzati ad adeguare la normativa regionale in materia di urbanistica e paesaggio e di parchi, intervenendo sulle leggi regionali 61/1985, 11/2004 e 23/2018 e infine la *Legge regionale 19/2021 “Veneto Cantiere Veloce”*, legge di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo.

### VINCOLO SISMICO

In materia di **vincolo sismico**, a seguito della necessità di adeguare e uniformare le zone sismiche regionali alla Mappa di pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), con **DGR n.244 del 9 marzo 2021** la Regione ha approvato l'aggiornamento delle zone sismiche del Veneto, utilizzando un criterio di assegnazione dei Comuni alle nuove zone sismiche basato su un principio più cautelativo. Con tale atto il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella è stato assegnato alla **zona 2**;

Precedentemente, con O.P.C.M. 3274/2003, tutto il territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella era stato classificato in zona 3. L’Amministrazione comunale aveva provveduto a redigere il primo livello di microzonazione sismica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15.07./2014.

Il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, classificato dal punto di vista sismico in zona 2, è assoggettato alle disposizioni della DGR 1381/2021 che ha confermato le disposizioni della DGR 1572/2013 e successiva DGR 899/2019 nonché alle verifiche richieste dall'art. 89 "Parere sugli strumenti urbanistici – Norme per costruzioni sismiche" del D.P.R. 380/2001, che vincola l'Amministrazione alla richiesta di parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della relativa adozione ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Sulla base di quanto disposto con DGR n. 1381/2021, per motivi legati alla conoscenza delle problematiche geologico-sismiche il Comune è pertanto vincolato alla realizzazione degli **studi di Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello esteso all'intero territorio comunale**, nella fase di redazione degli strumenti urbanistici generali e prime loro varianti, e di conseguenza è tenuto all'acquisizione del parere ai sensi di legge.

Considerato che tali studi sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di definire gli interventi ammissibili e definire le priorità di intervento nel territorio di Sant'Ambrogio di Valpolicella, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario, per le motivazioni sopra riportate, integrare ed implementare la documentazione dello studio di MS di primo livello con l'approfondimento richiesto per il 2° e 3° livello e conseguentemente di recepire all'interno dell'apparato normativo del PRG la nuova disciplina sismica tratta dallo studio specialistico.

Obiettivo della presente Variante è quello di **adeguare lo strumento urbanistico operativo del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella alla nuova disciplina specialistica sismica** aggiornata alle recenti disposizioni regionali.

Pertanto, le risultanze dello studio di MS di 2° e 3° livello devono essere recepite all'interno della strumentazione urbanistica vigente con l'adozione della Variante n. 26 al Piano Regolatore Generale che riguarderà esclusivamente il recepimento delle prescrizioni e i vincoli dettati dallo studio di Microzonazione Sismica senza l'introduzione di nessuna previsione urbanistica e con l'integrazione delle NTO di PRG con l'inserimento di specifiche disposizioni in ambito sismico.

Dagli esiti dello studio di microzonazione sismica depositato è emerso che nel territorio comunale:

- non sono presenti zone stabili non suscettibili di amplificazione sismica, ossia zone per le quali la risposta sismica è quella attesa, ossia non si ipotizzano effetti di alcuna natura se non lo scuotimento, che è in funzione della magnitudo e della distanza ipocentrale del terremoto;
- la quasi totalità del territorio presenta aree stabili suscettibili di amplificazione sismica con indice di amplificazione (Fa), fortemente variabile da 1.5 a 2.2;
- sono presenti zone suscettibili di instabilità di versante e d'instabilità dovute a rotture in superficie per riattivazione di faglie capaci.

Dallo studio di microzonazione è inoltre emerso che all'interno del territorio comunale di Sant'Ambrogio di Valpolicella sono presenti zone suscettibili di instabilità (c.d. zone di attenzione ZA) e più precisamente n. 3 faglie attive e capaci, come definite dal catasto ITHACA dell'ISPRA, (ZONE D'ATTENZIONE PER FAGLIA ATTIVA E CAPACE -  $Z_{AFAC}$ )- nello specifico "Linea del Monte Pastello", "Linea di Montecio," e "Linea di S Ambrogio Valpolicella" e n. 4 aree di frana, come definite dal catasto IFFI, (ZONE D'ATTENZIONE PER FRANE SISMOINDOTTE -  $Z_{AFR}$ ); entrambe tali strutture geologiche indagate dal geologo incaricato con uno studio di 3° livello.

### Aree suscettibili d'instabilità per la presenza di faglie attive e capaci

Come riportato nella relazione allegata allo studio di Microzonazione sismica, le n. 3 FAC del territorio comunale sono accreditate come FAC\_a con le seguenti fasce di vincolo:

- 1) per la FAC 71400 -"inversa" - c.d. "Linea del Monte Pastello" la fascia di vincolo avrà un rapporto FW:HW pari a 1:2 e, quindi, 107 metri a Nord e 53 m a sud dell'allineamento.
- 2) per la FAC 80200 "normale" c.d. "Linea di Montecio" la fascia di vincolo avrà un rapporto FW:HW pari a 1:4 e, quindi, 128 metri a Nord e 32 m a Sud dell'allineamento.
- 3) per la FAC 80201 "trascorrente" c.d. "Linea di S Ambrogio Valpolicella" la fascia di vincolo complessivamente sarà di 160 m, a cavallo dell'allineamento dato che il rapporto FW:HW è 1:1.

### Aree suscettibili per instabilità di versante (frane)

Come riportato nella relazione allegata allo studio di Microzonazione sismica, il catasto IFFI individua nel territorio comunale n. 4 aree franose suscettibili di instabilità di versante, di cui n. 2 caratterizzate da movimento di scivolamento rotazionale (in loc. Monte e S. Giorgio) e n. 2 del tipo di crollo/ribaltamento (in loc. M.Poia e croce Gaium). Lo studio di microzonazione ha consentito di individuare, per le frane censite nel territorio comunale, il perimetro della zona di suscettibilità  $ZS_{FR}$  e la forzante sismica necessaria alla loro attivazione.

Le Linee Guida Nazionali prevedono delle limitazioni all'edificabilità all'interno delle aree suscettibili d'instabilità, e in particolare:

- A) per le zone suscettibili d'instabilità per la presenza di faglie attive e capaci, ricadenti in  $ZS_{FAC}$ :
  - a) nelle aree edificate: Inibizione della nuova edificazione. Per l'edificato esistente, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualsiasi altro tipo di intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente).";
  - b) nelle aree non edificate o non urbanizzate a trasformabilità limitata: È consentita la nuova edificazione solo per le classi d'uso I, definite dalle NTC 2018 come "Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli ". Per l'edificato esistente, è favorita la delocalizzazione. Sono obbligatori interventi di miglioramento e/o adeguamento e/o di rafforzamento locale (in conformità alla normativa vigente) indipendentemente d'intervento edilizio richiesto.
- B) per le zone suscettibili d'instabilità di versante, ricadenti in  $ZS_{FR}$ :
  - a) in tutte le aree, edificate: Non è consentita la nuova edificazione. Per l'edificato esistente, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, o altri interventi obbligatori di settore qualsiasi altro tipo d'intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o adeguamento e/o di

rafforzamento locale e valutazione di eventuali interni di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente);

- b) nelle aree non edificate o non urbanizzate a trasformabilità limitata: Non è consentita la nuova edificazione. Per l'edificato esistente, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, o altri interventi obbligatori di settore qualsiasi altro tipo d'intervento deve prevedere interventi di miglioramento e/o adeguamento e/o di rafforzamento locale e valutazione di eventuali interventi di riduzione della pericolosità (in conformità alla normativa vigente).

In tali aree è ammessa la sistemazione di spazi aperti, senza realizzazione di volumetrie, a servizio delle funzioni e delle attività presenti nelle aree limitrofe, insediate e urbanizzate, o per incrementare la dotazione urbana di aree verdi, spazi pubblici e verde privato attrezzato.

La presente Variante, coerentemente con le finalità e gli obiettivi specificati nel capitolo precedente, introduce una serie di modifiche cartografiche e normative di adeguamento alla Microzonazione Sismica di III° e II° livello, di seguito descritte:

### Cartografia

Predisposizione di tue tavole aggiuntive:

- Tav. 67 "Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello e zonizzazione vigente – parte nord"
- Tav. 68 "Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello e zonizzazione vigente – parte sud"

### Normativa

Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) come segue:

- inserimento nuovo Art. 23 "Normativa tecnica in ambito sismico";
- inserimento nuovo Allegato A "Disposizioni specifiche in materia sismica"

Per una completa visione dei contenuti si rinvia alle NTA e alle nuove Tavv. 67 e 68.

**Tali modifiche consistono in un mero adeguamento ai contenuti specialistici derivanti dallo Studio di Microzonazione Sismica di II° e III° livello predisposto in conformità con la vigente normativa regionale.**

**Ai fini di una corretta applicazione della disciplina sismica, viene pertanto recepita la nuova zonazione sismica all'interno della cartografia di PRG e vengono integrate le Norme Tecniche di Attuazione con i contenuti sismici definiti nello studio stesso.**

## ITER DI APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 si è provveduto alla richiesta del parere al competente ufficio tecnico regionale, sullo strumento urbanistico, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Lo studio di Microzonazione Sismica di 2/3 Livello è stato trasmesso agli uffici regionali del Genio Civile per il rilascio del parere di competenza.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 della L.R. 61/1985, entro cinque giorni la variante è depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal Comune e che nei successivi venti giorni chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata.

Si precisa che dalla data di adozione della Variante n. 26 al Piano Regolatore Generale si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della Legge del 3 novembre 1952, n. 1902 "*Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori*" e successive modificazioni (ora art.12 comma 3 del D.P.R. 380/2001).

La Variante n. 26 al Piano Regolatore Generale è sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione, direttive e note emanate della Commissione Regionale preposta e che tale procedura deve essere conclusa prima dell'approvazione della stessa variante.

### 5.1 DIMENSIONAMENTO DEL PRG

Si conferma il dimensionamento e la capacità edificatoria (superficie coperta) definiti dal PRG vigente in quanto la Variante non introduce nuove riclassificazioni urbanistiche che prevedano interventi residenziali, commerciali e produttivi o aumenti di capacità edificatoria in termini di superficie.

### 5.2 VERIFICA STANDARD

La Variante non incide negativamente sulla dotazione di standard previsti dal PRG vigente in quanto non prevede trasformazioni urbanistiche con riduzione di aree destinate ad attrezzature di interesse comune.

La presente Variante n.26 al PRG è formata dai seguenti documenti:

- **Relazione illustrativa**, che indica gli obiettivi e i contenuti delle modifiche apportate al piano, oltre alla verifica dei valori dimensionali;
- **Norme Tecniche di Attuazione;**
- **Tav. 67 “Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello e zonizzazione vigente – parte nord”;**
- **Tav. 68 “Microzonazione Sismica di 2° e 3° livello e zonizzazione vigente – parte sud”.**

La Variante PRG è accompagnata infine dalla seguente documentazione specialistica:

- *Asseverazione di non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica;*
- *Verifica di Assoggettabilità alla VAS e Dichiarazione di non necessità di VInCA.*

### 7.1 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Si richiama l'Asseverazione di non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata alla presente Variante al PRG.

### 7.2 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

In conformità con le disposizioni regionali in materia di VAS e tenuto conto delle modifiche introdotte, la presente Variante è accompagnata dalla *Verifica di Assoggettabilità alla VAS*

Per i contenuti e le relative valutazioni ambientali si rinvia al Rapporto Ambientale Preliminare che verrà trasmesso alla Commissione regionale VAS dopo l'adozione in Consiglio Comunale al fine dell'acquisizione del relativo parere.

### 7.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La Valutazione di Incidenza non è necessaria in quanto le modifiche introdotte sono riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017.

Si rinvia alla Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza redatta ai sensi della DGR n.1400 del 29 agosto 2017 – allegato E che verrà trasmessa dopo l'adozione in Consiglio Comunale.